

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
APPROVATO**

**con Deliberazione C.C. n° 11 del 15.04.2010
e modificato con Deliberazione C.C. n° 8 del 03.03.2011**

Ai Sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993 N. 507
e successive modificazioni

**REGOLAMENTO
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

INDICE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Istituzione della tassa.....	pag. 3
Art. 2 - Contenuto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 3 - Soggetti passivi.....	pag. 3

**CAPO II
OGGETTO DELLA TASSAZIONE**

Art. 4 - Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili.....	pag. 4
Art. 5 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag. 5
Art. 6 - Esclusioni.....	pag. 6
Art. 7 - Tariffe per particolari condizioni di uso.....	pag. 6
Art. 8 - Agevolazioni e Esenzioni.....	pag. 7
Art. 9 - Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni.....	pag. 8

**CAPO III
TARIFFE**

Art. 10 - Determinazione delle tariffe.....	pag. 9
Art. 11 - Commisurazione delle tariffe.....	pag. 10
Art. 12 - Graduazione delle tariffe e classificazione dei locali e delle aree tassabili.....	pag. 10

CAPO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

Art. 13 - Decorrenza.....	pag. 11
Art. 14 - Cessazione.....	pag. 11
Art. 15 - Denunce.....	pag. 12
Art. 16 - Denuncia iniziale e contenuto.....	pag. 12
Art. 17 - Denuncia di rettifica e contenuto.....	pag. 13
Art. 18 - Denuncia di cessazione e contenuto.....	pag. 14

CAPO V
ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 19 - Poteri dei comuni - Mezzi di controllo.....	pag. 14
Art. 20 - Accertamento.....	pag. 15
Art. 21 - Riscossione.....	pag. 15
Art. 22 - Contenzioso.....	pag. 17
Art. 23 - Sanzioni.....	pag. 17
Art. 24 - Rimborsi.....	pag. 18
Art. 25 - Funzionario responsabile.....	pag. 18

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Disposizioni finali.....	pag. 19
Art. 27 - Abrogazioni.....	pag. 19
Art. 28 - Norme di rinvio.....	pag. 19
Art. 29 - Efficacia delle disposizioni.....	pag. 19

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato dalla legge 22/2/1994 n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati svolti in regime diprivativa.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato D. Lgs. 15/11/93, n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come disciplinata al successivo art. 5.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D. P. R. 915/82 ed agli effetti del citato art. 58 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto diprivativa obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitativi, ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli che per qualità e quantità sono assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento presenti.

**ART. 2
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
3. Agli effetti del presente Regolamento, per tassa e per decreto s'intendono rispettivamente la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il D.Lgs. n. 507/93.

**ART. 3
SOGGETTI PASSIVI**

4. Ai sensi del I comma dell'art. 63 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
5. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accertata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti

rifiuti, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del citato D.Lgs. 507/93.

3. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dall'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
4. Per le abitazioni, la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore che occupa l'alloggio nei casi sopra richiamati con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse; diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, si applicano le disposizioni dei commi II e III dell'art. 63 del citato D.Lgs. 507/93.
5. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.
Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al III comma dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in caso di mancato versamento da parte del gestore.
Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.
6. Per gli altri enti, società ed assicurazioni, comitati, fondazioni ecc., riconosciuti e non, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge, o delle persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

CAPO II OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. A norma del I comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
2. Sono tassabili, sempre ai sensi del I comma del citato art. 62 del D.Lgs. 507/93, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Tali superfici sono da computare nel limite del 50% così come disciplinato dall'art. 66 del D.lgs 507/1993

3. Sono tassate in misura piena tutte le pertinenze dell'abitazione principale, ossia cantine, garage, tavernette, locali di sgombero, locali lavanderia, ripostigli, sottotetti accessibili con scala fissa ecc. Per quanto riguarda i locali ubicati nel sottotetto sono soggetti a tassazione, per la sola parte con altezza superiore a 1,20 metri.
- Sono invece esclusi dalla tassa, in quanto non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, i locali sotto riportati:
- i locali ubicati nel sottotetto, ma non accessibili mediante una scala fissa sia essa in muratura o in altro materiale, per i quali esiste unicamente un accesso tramite botola.
 - i vani scala e relativi sottoscala;
 - i locali caldaia;
 - le tettoie pertinenziali all'abitazione aperte su almeno due lati;
 - i vani tecnici;
 - le legnaie;
 - i porticati;
 - i balconi e i terrazzi;
 - tettoie adibite al solo ricovero di veicoli

ART. 5

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune di Borgone Susa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs 507/93, ha istituito, all'art. 1, Il comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa .
Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento puo' essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate all'agente che rileva la situazione di fatto.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, come riportate nel presente

Regolamento al capo V, art. 20, 22 e 23. Per la riscossione si applica l'art. 68 del D.P.R. n. 43/88, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs.507/93.

ART. 6 ESCLUSIONI

1. Ai sensi del comma II dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, o dove si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Sono rifiuti speciali quelli derivanti da lavorazioni industriali nonché i rifiuti che, per quantità, non possono essere considerati assimilati agli urbani. In questi casi le superfici produttive vengono tassate, in sede di prima applicazione, nella misura del 10 per cento della tariffa di riferimento.

Restano tassate in misura piena con la tariffa relativa alla categoria di destinazione le superfici destinate ai locali ad uso del personale (mense, spogliatoi, servizi, infermerie ..), uffici, magazzini.

3. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di stato esterni.

ART. 7 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. A norma del III comma del più volte citato art. 66 il Comune può facoltativamente ridurre di un importo non superiore ad un terzo la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma medesimo.

1.a - nel caso di abitazioni con unico occupante di fatto di cui alla lettera a) del comma succitato, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.

1.b - nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma III, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa del 30%.

2. A norma del IV comma dell'art. 66 il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e nei modi previsti.
 2. a - pertanto, nel caso in cui alla lettera a) del IV comma dell'art. 66, relativamente ad utenti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.
 2. b - relativamente al caso indicato alla lettera b) del IV comma dell'art. 66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa del 30%. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di coltivatore diretto, circostanze comprovate da idonea documentazione presentata dall'intestatario della cartella.
La riduzione di cui sopra non spetta nei casi in cui, indipendentemente dalla categoria catastale, la tipologia abitativa non può ricondursi effettivamente ad una abitazione rurale (a titolo esemplificativo vanno pertanto esclusi alloggi in condominio o abitazioni di lusso).
3. Le riduzioni tariffarie previste ai commi III e IV dell'art. 66 sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.
4. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi III e IV dell'art. 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.
Se la denuncia non viene presentata, il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal VI comma dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. citato.

ART. 8 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi del I comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni:
 - a) per i nuclei familiari che dichiarano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente):
 - 1) fino a € 6.000,00= spetta una agevolazione pari al 50% della tassa rifiuti;
 - 2) da € 6.000,01 a € 9000,00= spetta una agevolazione pari al 30% della tassa rifiuti.Tali agevolazioni verranno concesse solamente dietro presentazione della copia dell'attestazione ISEE, in corso di validità, presso gli sportelli dell'ufficio tributi.
Nel caso in cui il conduttore o detentore dei locali destinati all'abitazione principale abbia a disposizione per uso stagionale o discontinuo altro alloggio non ceduto in locazione o in comodato, l'agevolazione si applicherà solo sull'abitazione principale.
Per avere diritto all'agevolazione, tutti i soggetti che hanno presentato nel corso dell'anno precedente e sino alla data del 31 Marzo, presso gli uffici INPS o ai CAAF, un'attestazione ISEE fino a € 6.000,00, oppure da € 6.000,01 a € 9.000,00, devono, entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno, produrne copia all'ufficio tributi.
In sede di prima applicazione, vale a dire a valere sull'elenco principale 2010, l'attestazione ISEE dovrà essere prodotta entro il 30.09.2010.
Eventuali e rilevanti cambiamenti della situazione reddituale (licenziamento, cassa integrazione..), sopravvenuti dopo la presentazione della predetta attestazione, anche prima del termine ultimo di scadenza annuale della stessa, potranno essere comunicati dall'utente allegando tutta la documentazione atta a comprovare la nuova situazione socio-economica. Gli effetti della nuova dichiarazione, e, conseguentemente, le agevolazioni sopraccitate, decorreranno dal bimestre

successivo alla presentazione di quest'ultima, salvo conguaglio da effettuarsi mediante presentazione dell'attestazione ISEE entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

- b) gli asili nido di qualunque tipologia e le scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private, hanno diritto alla riduzione della tassa nella misura del 50%;
 - c) gli immobili di proprietà comunale sono esenti dalla tassa, ad eccezione degli istituti scolastici e salvo che siano concessi a terzi secondo le modalità degli atti concessori;
 - d) è prevista l'esenzione totale della tassa per le opere pie, le chiese, gli istituti religiosi di ogni culto e gli immobili del demanio pubblico non ad uso abitativo;
 - e) le associazioni sportive, culturali, politiche, religiose, sindacali, circoli aziendali e ricreativi e simili, impianti sportivi, sia alla sede principale sia alle relative pertinenze e accessori, viene applicata una riduzione della tassa in misura del 50%;
 - f) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, è prevista un'esenzione totale della tassa per la parte relativa alle proprie finalità istituzionali.
 - g) agli utenti privati che dimostrino di aver provveduto al compostaggio domestico della frazione umida e quella del verde nel corso dell'anno e che non hanno quindi usufruito del servizio di raccolta presso gli appositi cassonetti stradali, è concessa una riduzione della tassa pari al 10%, con un importo massimo di 25,00 €. Tale riduzione sarà comunque concessa esclusivamente ai soggetti che hanno presentato l'apposito modulo per il compostaggio domestico all'Ufficio Tributi.
- 2 Le riduzioni e le agevolazioni della tassa non sono cumulabili e si applica la percentuale più vantaggiosa per il contribuente.
- 3 Le agevolazioni e le esenzioni di cui sopra, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato art. 67, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
- 4 Se l'importo del tributo risulta inferiore a € 12,00 non si procede all'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 129/99. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso se l'importo del tributo complessivo o costituito solo da sanzioni o interessi, non supera l'importo di € 12,00, ad eccezione del caso in cui l'avviso derivi da violazioni ripetute per almeno un biennio.

ART. 9 CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

- 1. Le agevolazioni del tributo di cui all'art. 8 sono concesse, se non direttamente individuabili dall'ufficio comunale, su apposita domanda dell'interessato diretta all'Ufficio Tributi ed a condizione che dimostri di averne diritto.
- 2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
- 3. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda da parte del contribuente, fino a che persistano le condizioni

richieste, ad eccezione dei casi in cui è espressamente prevista la presentazione della documentazione per avere diritto all'agevolazione / riduzione con cadenza annuale.¹⁴

4. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art.18 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del citato D.Lgs.507/1993

CAPO III TARIFFE

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La Giunta Comunale, nei limiti temporali previsti dalla legge, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore.
2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del II comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, il Comune è tenuto a coprire con provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ridotto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio.
3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati gli elementi indicati nell'art. 61, II comma del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.
Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e nei termini indicati dal III comma del citato art. 61 del D.Lgs. 507/93.
5. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro i trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine dei sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi della legge 21/12/2006 n. 296.
6. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART. 11
COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.Lgs. 507/93.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal IV° comma dell'art. 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 12
GRADUAZIONE DELLE TARIFFE E CLASSIFICAZIONE
DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al III comma dell'art. 1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa quest'ultima quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione dei rifiuti secondo il seguente schema:

Tipologia di immobile	Categoria di appartenenza
Abitazioni private	I
Alberghi, alberghi diurni, ristoranti, bar e pensioni, case di riposo sedi di collettività	II
Supermercati, empori e centri commerciali	III
Teatri e cinematografici, sale da ballo anche all'aperto	IV
Circoli, sale da gioco	V
Uffici e studi professionali in genere	VI
Ospedali, istituti di cura pubblici e privati	VII
Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto.	VIII
Autorimesse	IX
Stabilimenti ed edifici industriali ed artigianali	X
Scuole di ogni ordine e grado	XI
Locali sedi di enti pubblici, associazioni ed	XII

istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, turistica, sportiva , protezione civile e stazioni ferroviarie	
Banche ed istituti di credito	XIII
Distributori di carburanti	XIV
Impianti sportivi coperti o no	XV
Stabilimenti e cabine balneari	XVI
Cabine telefoniche e simili	XVII
Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso	XVIII
Campeggi	XIX
Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati	XX

2. Ai fini del comma precedente, la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie verrà effettuata mediante coefficienti che terranno conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche della quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sottocategoria. La Giunta Comunale è legittimata ad individuare all'interno delle categorie sopra riportate, senza alterazione della struttura, delle sottocategorie, al fine di ottenere una ripartizione più equa della tassa.
- In caso di mancata individuazione delle sottocategorie continuerà a farsi esclusivo riferimento alle categorie esistenti.

CAPO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

ART. 13
DECORRENZA

1. La tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al I comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal II comma dell'art. 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

ART. 14
CESSAZIONE

1. A norma del III comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso, o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - semprechè le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Secondo quanto disposto dal IV comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è

avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 15 DENUNCE

1. Le ditte, gli enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente Regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'ufficio tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce rese ai fini anagrafici. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.
Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al I comma, in caso di omesso invito da parte del Comune.
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione ed esenzione della tassa.
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Annualmente, l'ufficio tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma I del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a presentare la prescritta denuncia.

ART. 16 DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO

1. A norma del 1° comma dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini della corresponsione della tassa.
2. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma II del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente, a norma del III comma del richiamato art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere a livello indicativo e non esaustivo:
- le generalità del contribuente;
 - la data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
 - il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato se diverso dal contribuente;
 - il numero di codice fiscale;
 - la data di presentazione della denuncia;
 - la firma.

L'Ufficio Tributi potrà richiedere ulteriori informazioni che riterrà utili.

5. Nella denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:
- la denominazione dell'istituto;
 - la ragione sociale;
 - la sede o il domicilio fiscale;
 - lo scopo;
 - le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - gli elementi di cui al comma precedente.

L'Ufficio Tributi potrà richiedere ulteriori informazioni che riterrà utili.

6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

ART. 17 DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO

1. Le variazioni della condizione di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.
3. La denuncia di rettifica deve contenere:
- le generalità del contribuente;
 - il codice meccanografico;
 - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
 - la decorrenza delle variazioni stesse;
 - ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 16.

L'Ufficio Tributi potrà richiedere ulteriori informazioni che riterrà utili.

ART. 18
DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - le generalità del contribuente;
 - le generalità del subentrante, qualora conosciuto;
 - tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
 - ogni altro elemento, come indicato nei precedenti artt. 16 e 17.

L'Ufficio Tributi potrà richiedere ulteriori informazioni che riterrà utili.

3. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o delle detenzioni potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

CAPO V°
ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO – SANZIONI

ART. 19
POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

1. L'esattezza delle domande di cui all'art.9 e delle denunce di cui agli artt. 16, 17 e 18 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni¹, al recupero della tassa evasa ed alla temporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
 2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:
 - a) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al I comma dell'art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
 - b) copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali;
 - c) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi conduttori;
 - d) di comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73, comma I del D.Lgs. 507/93.
 3. Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
 4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi - per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione - delle convenzioni previste al IV comma dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93.
-

5. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.
In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal III comma dell'art. 73, D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art.- 2729- del Codice Civile.

ART. 20 ACCERTAMENTO

1. L'Ufficio provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della tassa.

ART. 21 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante elenchi nominativi, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo del tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'importo totale non superi Euro 12,00 Tali disposizioni non si

applicano qualora il tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

3 La tassa è riscossa con un numero massimo di quattro rate, alle scadenze previste con determina del Responsabile del Servizio.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi si può concedere per motivi documentati, la ripartizione fino a sei rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati.

I motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino a sei rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione, annullandosi ogni ipotesi di rateizzazione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali.

4 La Giunta Comunale si riserva comunque la facoltà di determinare le modalità di riscossione del tributo secondo sistemi ritenuti idonei e più economici per l'Ente.

La Giunta Comunale, effettuate le apposite valutazioni, stabilisce le modalità ed i tempi per l'attuazione di tale facoltà.

5 La riscossione ordinaria della tassa viene svolta nelle seguenti fasi:

- predisposizione di una lista di carico contenente, per ciascun contribuente, la tassa liquidata per l'anno di riferimento, ed eventualmente per i bimestri di competenza dell'anno precedente, le addizionali comunali e l'addizionale provinciale;
- invio a ciascun contribuente di un avviso di pagamento contenente il dettaglio degli importi dovuti ed i bollettini precompilati, con possibilità di versamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata, o nelle rate stabilite come da precedente comma 3.

6 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In riferimento al 2° comma del presente articolo non si fa luogo all'emissione dell'avviso di pagamento e dell'accertamento in rettifica o d'ufficio, qualora l'importo sia inferiore o uguale a 12 Euro.

7 In caso di attività di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della denuncia o per infedele/incompleta denuncia, l'ufficio competente provvede a notificare, entro i termini di decadenza previsti, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste.

Il versamento di quanto indicato nell'avviso di accertamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto; il pagamento entro tale scadenza dà diritto alla riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate e comunque per un importo non inferiore ad un quarto dei minimi edittali.

8 In caso di presentazione della denuncia da parte del contribuente, oltre i termini di legge previsti, e sempreché la violazione non sia stata già constatata o comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, vengono applicate le sanzioni ridotte in base all'istituto del ravvedimento operoso.

Le sanzioni sono pertanto ridotte **sulla base delle previsioni di legge che, ad oggi risultano - art. 16 comma 5, del D.L. n° 185/2008, convertito con modificazioni nella legge 29.01/2009 n° 2 – ad::**

- a) **1/12** della sanzione prevista per omessa presentazione della denuncia, qualora la denuncia venga presentata con ritardo non superiore ai trenta giorni;
- b) **1/10** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine successivo per la presentazione della denuncia.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi, nella misura prevista dal successivo art.23 comma 6 del Regolamento Comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno.

- 9 In caso di omesso od insufficiente pagamento della tassa, l'ufficio competente provvede a notificare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, un primo sollecito contenente l'importo del tributo dovuto. Successivamente, nel caso il pagamento non venga comunque effettuato, verrà notificato apposito avviso di liquidazione con irrogazione delle sanzioni e degli interessi al tasso legale calcolati dalla data del termine di scadenza indicato nel primo sollecito alla data di emissione dell'avviso di liquidazione. In entrambi i casi di notifica del sollecito e di successivo invio dell'avviso di liquidazione, le relative spese saranno addebitate ai contribuenti interessati.
- 10 I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'art.72 del D.Lgs. n.507/93 e s.m.i. si intendono riferiti anche alle comunicazioni relative agli avvisi di pagamento. Pertanto l'importo del tributo e delle addizionali è iscritto, a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del D.Lgs. n.507/93, a pena di decadenza, nell'apposita lista di carico dei contribuenti, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.

In caso di liquidazione in base a denuncia presentata oltre i termini di legge o ad accertamento, l'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, verrà riscosso entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata prodotta la relativa denuncia od è stato notificato l'avviso di accertamento.

- 11 Nel caso di riscossione coattiva della tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 12 La riscossione coattiva della tassa viene effettuata con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce ai Comuni. E pertanto può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. n.112/99, oppure attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n.639 del 14/04/1910.

ART. 22 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in I° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, Sezione II, artt. 52 e seguenti.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal IV comma dell'art. 18 citato.

ART. 23 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della maggiore taxa dovuta, con un minimo di € 51,00.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del cento per cento della maggiore taxa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della taxa, si applicano le seguenti sanzioni amministrative a secondo della gravità dell'infrazione:

- infrazioni di modesta gravità	sanzioni € 51,65
- infrazioni di media gravità	sanzioni € 103,29
- infrazioni di grave rilevanza	sanzioni € 154,94
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. I contribuenti, nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di accertamento, possono richiedere il riesame dell'atto al funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 24 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si fa luogo al rimborso, allo sgravio e al discarico amministrativo qualora l'importo del tributo, comprensivo delle addizionali, sia inferiore o uguale a Euro 12,00.
5. E' ammessa la compensazione delle somme a credito esclusivamente in relazione alla taxa rifiuti.

ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 26
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ove nel presente Regolamento si faccia riferimento al mese, deve convenzionalmente intendersi un periodo di trenta giorni.

**ART. 27
ABROGAZIONI**

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate, dalla data di entrata in vigore nel medesimo.

**ART. 28
NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

**ART. 29
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2010 a norma dell'art. 27, 8° comma, legge 28.12.2001 n° 448.